

5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio dell'affidamento, della certezza dei diritti, della tutela dei diritti acquisiti e del principio di uguaglianza.

— Il ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto il Parlamento europeo disponendo l'automatico recepimento della Delibera 150/2022 ed il conseguente ricalcolo della pensione del ricorrente con una metodologia nuova, retroattiva e dagli effetti permanenti, che va ad incidere direttamente sul diritto alla pensione, ha violato il principio di certezza giuridica, che si oppone ad una lesione dei diritti acquisiti, conformemente peraltro alla ratio dell'articolo 28 dello Statuto e dell'articolo 75 delle misure di attuazione, nonché, il principio del legittimo affidamento che non consente di erodere e/o trasformare trattamenti pensionistici. Inoltre, andando a colpire i soli ex deputati europei italiani, unici destinatari di una misura che ricalcola retroattivamente con metodo contributivo trattamenti pensionistici maturati quando ancora il metodo contributivo non era stato introdotto in Italia, tale ricalcolo presenta evidenti profili di contrasto anche con il principio di uguaglianza, creando una illegittima discriminazione rispetto agli ex eurodeputati degli altri Stati membri, nonché gli eurodeputati eletti dopo il 2009 e di tutti gli altri cittadini in genere, i quali non subiscono alcun trattamento riduttivo del genere.

6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 17 della CDFUE. Violazione dell'articolo 1 protocollo 1 CEDU. Non proporzionalità del sacrificio imposto.

— Il ricorrente ritiene che il provvedimento impugnato, avendo attraverso il ricalcolo imposto ridotto l'importo della pensione per l'incarico di europarlamentare a lui spettante per come originariamente liquidata, incida direttamente sul proprio diritto di proprietà. Egli ritiene, inoltre, che tale ingerenza sia stata imposta in assenza di una motivazione effettiva e che abbia comportato un sacrificio sproporzionato ed irragionevole.

7. Settimo motivo, vertente sulla violazione dei articoli 21 e 25 CDFUE, dell'articolo 10 del TFUE e dell'articolo 15 del Pilastro europeo dei diritti sociali.

— Il ricorrente ritiene che attraverso il provvedimento impugnato, il Parlamento europeo, avendo recepito una misura di ricalcolo delle pensioni che, per le modalità con cui è stato congegnato va ad incidere maggiormente sui soggetti di età più avanzata, abbia egli stesso violato gli articoli 21 e 25 della CDFUE, dell'articolo 10 del TFUE, dell'articolo 15 del Pilastro europeo dei diritti sociali e della Direttiva 2000/78/CE⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU 2016, C 202, p.389.

⁽²⁾ Decisione dell'Ufficio di presidenza ampliato del 4 novembre 1981; decisione dell'Ufficio di presidenza del 24 e 25 maggio 1982, modificata il 13 settembre 1995 e il 6 giugno 2005.

⁽³⁾ Decisione dell'ufficio di presidenza del parlamento europeo del 19 maggio e 9 luglio 2008 recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al parlamento europeo (GU 2009, C 159, p. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, p. 16).

Ricorso proposto l'8 dicembre 2022 — Azalee Cosmetics/EUIPO — L'Oréal (UK) (LA CRÈME LIBRE)

(Causa T-765/22)

(2023/C 45/29)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Azalee Cosmetics (Parigi, Francia) (rappresentante: I. Tribouillet, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: L'Oréal (UK) Ltd (Londra, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo LA CREME LIBRE — Domanda di registrazione n. 18 252 904

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 ottobre 2022 nel procedimento R 229/2022-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le spese nonché a rimborsare alla ricorrente tutte le spese sostenute ai fini dei procedimenti di opposizione e di ricorso, ivi comprese le spese del ricorso.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto l'8 dicembre 2022 — Canel Ferreiro / Consiglio

(Causa T-766/22)

(2023/C 45/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maria Canel Ferreiro (Overijse, Belgio) (rappresentante: N. Maes, avvocata)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il presente ricorso;
- dichiararlo ricevibile e fondato;
- annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina del Consiglio dell'Unione europea del 25/11/2021 che infligge alla ricorrente la sanzione disciplinare della nota di biasimo;
- annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina del Consiglio dell'Unione europea del 01/09/2022 che rigetta il reclamo n. 2022_009 della ricorrente ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto;
- annullare l'indagine amministrativa EN-2101 e la relazione d'indagine del 28 maggio 2021 dell'Unità Consiglieri giuridici dell'amministrazione della Direzione generale Sviluppo organizzativo e servizi — Direzione Risorse umane del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, concernente la ricorrente;
- condannare il convenuto a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente procedimento.